



COMUNE DI CERVESINA
(PROVINCIA DI PAVIA)

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA VIABILISTICA N. 5/2026 DEL 28/04/2026

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Considerate le richieste di autorizzazione pervenute al protocollo per occupazione di suolo pubblico nella Piazza e lungo le vie del centro cittadino;

- in data **01/04/2026** prot. UNIONALE **569**, pratica **SUAP 6518** dalla Ditta LUCCHESI SIMON, residente in Pavia (PV), in via Scarpone nr.20, titolare delle attrazioni; "AUTOSCONTRO - TAPPETI ELASTICI - SFERE GALLEGGIANTI - SCIVOLO GONFIABILE - PUGNOMETRO - GONFIABILI",

Visto il **NULLA OSTA** all'emissione dell'Ordinanza Comunale, per la chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto di Strada Provinciale, di cui al **Punto 2**, Prot. **1434** del **28/04/2026**, rilasciato dalla **Provincia di Pavia - SETTORE INFRASTRUTTURE, EDILIZIA SCOLASTICA E U.O. VIABILITA' OLTREPO' I N.26582 del 27/04/2026**;

Ritenuta la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale:

Località	1. PIAZZA V. EMANUELE II°: - CHIUSURA TOTALE DELLA PIAZZA (LATO NORD E LATO SUD) 2. STRADA PROVINCIALE SP12: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PANCARANA – VIA CAVOUR (COME DI SEGUITO RIPORTATO E DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
Periodo di validità	PER IL PUNTO 1; DA MERCOLEDI' 29 APRILE A LUNEDI' 11 MAGGIO 2026 PER IL SOLO PUNTO 2; DOMENICA 03 MAGGIO 2026
Orario di validità	Punto 1: DALLE ORE 08:00 DI MERCOLEDI' 29 APRILE ALLE ORE 24:00 DI LUNEDI' 11 MAGGIO 2026 PER IL SOLO PUNTO 2; DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00 DOMENICA 03 MAGGIO 2026
Motivo	"FESTA PATRONALE CERVESINA 2026"

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Considerata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti a carattere temporaneo, in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada, al fine di consentire lo svolgimento di quanto descritto al punto precedente salvaguardando la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione stradale;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- La istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in

premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	1. PIAZZA V. EMANUELE II°: - CHIUSURA TOTALE DELLA PIAZZA (LATO NORD E LATO SUD) 2. STRADA PROVINCIALE SP12: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PANCARANA – VIA CAVOUR (COME DI SEGUITO RIPORTATO E DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
Periodo di validità	PER IL PUNTO 1; DA MERCOLEDI' 29 APRILE A LUNEDI' 11 MAGGIO 2026 PER IL SOLO PUNTO 2; <u>DOMENICA 03 MAGGIO 2026</u>
Orario di validità	Punto 1: DALLE ORE 08:00 DI MERCOLEDI' 29 APRILE ALLE ORE 24:00 DI LUNEDI' 11 MAGGIO 2026 PER IL SOLO PUNTO 2; DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00 <u>DOMENICA 03 MAGGIO 2026</u>

Il traffico veicolare sarà deviato nel percorso alternativo della strada comunale così come segue:

- provenienza Pancarana direzione Casei Gerola; nella strada comunale via Don Orione,
- provenienza Casei Gerola direzione Pavia; dal civico n.1 di Via Cavour istituzione di deviazione obbligatoria in Piazza Vittorio Emanuele II – Via Umberto I, regolata dal personale di Polizia Locale.

Come indicato nell'allegata planimetria al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

2. **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.
3. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Servizio di Polizia locale, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall' Ufficio di Polizia Locale, 28/04/2026

